

periodico di informazione e consulenza

L'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



L'IMPEGNO
1974

LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2018



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Scranvino, 46 anni - operaio

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Parola, 63 anni - fiorista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA


COPERTINA



CODICE DELLA STRADA

4

Decreto Sicurezza:
le modifiche al Codice della Strada





CODICE DELLA STRADA

12

Nebbia: cosa fare e non fare...



SENTENZE

16

Qualificazione giuridica di omicidio stradale: l'aggravante dello stato di ebbrezza



SENTENZE

20

Obbligo di mantenere la destra: l'inosservanza è condotta colposa



PER VIAGGIARE



SENTENZE

24


Decreto Semplificazioni: i circoli privati restano soggetti alle norme sulla sorvegliabilità



attualità

28

Nasce un movimento



Decreto Sicurezza: le modifiche al Codice della Strada

Il decreto Sicurezza recentemente entrato in vigore ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada determinando, ad esempio, cambiamenti per gli istituti del fermo e del sequestro amministrativo e l'introduzione del cosiddetto "censimento del veicolo" (ex artt. n. 215 bis C.d.S.), per i veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati. Non meno rilevante il focus normativo disegnato ad hoc contro il caos sorto attorno all'uso indiscriminato delle targhe estere nel nostro Paese, come spiegato nell'articolo dedicato al vigile Nicolò Savarino

A Nicolò Savarino

T

Tra le novità introdotte dalla nuova normativa c'è anche corretto utilizzo dei veicoli con targa estera sul territorio italiano, con disciplina della responsabilità di conducente e proprietario.

In precedenza, infatti, i veicoli immatricolati in altri Stati (sia dell'Unione, sia extra Unione europea), circolavano in Italia di norma per un anno senza alcun obbligo di immatricolazione con una targa italiana. Il legislatore, data l'oggettiva difficoltà di controllo da parte delle Forze di Polizia, ha deciso di intervenire sostanzialmente sulla normativa vigente, integrando e modificando gli articoli nn. 93 e 132 del C.d.S.

La nuova disciplina scandisce il tempo massimo di percorrenza in Italia con veicoli immatricolati all'estero, ai fini di sanzionare la "circolazione abusiva" e fare cessare definitivamente la stessa, salvo immatricolazione con targa italiana nei casi di circolazione del conducente con residenza da oltre 60 giorni in Italia, ovvero di veicolo che circoli in Italia da oltre un anno, anche se intestato ad una società con sede all'estero, con la precisazione che, la società deve consegnare il veicolo

unitamente a un documento con data certa, dal quale emergano sia il titolo che la durata della disponibilità del conducente autorizzato alla guida.



Domenico Savio Brambilla, Vice Commissario Polizia locale di Milano

Sanzioni

Qualora si accerti una violazione dell'art. n. 93 o dell'art. n. 132 del C.d.S. si dovrà sottoporre il veicolo a sequestro amministrativo, applicando altresì anche il fermo amministrativo, in caso di omesso pagamento immediato (ai sensi dell'art. n. 207 C.d.S.), nonché la confisca amministrativa, se nel termine di 6 mesi non sia stata effettuata l'immatricolazione del veicolo con una nuova targa italiana, ovvero condotto lo stesso veicolo (con relativo foglio di via e targa provvisoria), presso lo Stato d'immatricolazione.

Anche la disciplina della circolazione stradale relativa all'obbligo della copertura assicurativa (ai fini della responsabilità civile verso terzi) è stata modificata con lo scopo di contrastare gli abusi determinati da più violazioni commesse dallo stesso soggetto, prevedendo la decurtazione dei punti dalla patente (ad ogni singola violazione) in caso di "ripetizione" dell'illecito nel biennio; quale sanzione accessoria è stata prevista la sospensione

della patente di guida (da 1 a 3 mesi), nonché il fermo del veicolo per 45 giorni, da applicare dopo aver adempiuto all'obbligo di stipulare una nuova assicurazione di durata almeno semestrale.

Altra novità, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria legata al veicolo trova applicazione a tutti gli effetti anche per i ciclomotori quindi l'affidamento del veicolo al proprietario, o alternativamente, al conducente o a un altro soggetto obbligato in solido. Fermo restando in ogni caso, l'obbligo di sanzionare colui che, pur avendo la materiale disponibilità del veicolo, rifiuti di trasportare e/o di custodire lo stesso.

La "circolazione abusiva" con veicolo sottoposto a fermo (ex art. n. 214) ovvero a sequestro (ex art. n. 213 C.d.S.), da parte del custode (ovvero di altro soggetto a cui il custode ha consentito la circolazione), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, e all'immediato affidamento al custode acquirente del veicolo (tramite rimozione), determina, anche il trasferimento della proprietà allo stesso custode, e prevede la sanzione (a carico del custode medesimo) della la revoca della patente di guida.

Il legislatore, oltre a prevedere la perdita della proprietà del veicolo nei casi di "abuso di circolazione", ovvero

per il mancato ritiro del veicolo presso il custode acquirente (e quindi la perdita della res con la quale si sono commesse le violazioni), ha voluto perseguire in particolare chi, qualificato giuridicamente come custode, ha "intenzionalmente abusato" della detenzione del veicolo medesimo, circolando ovvero consentendo la circolazione di un altro soggetto, creando un danno alla pubblica amministrazione, oltre che il pericolo per gli altri utenti della strada.

Va infine evidenziato che, ai fini di risolvere sia sotto un profilo quantitativo (per liberare i depositi), sia sotto un profilo di spesa (per contenere le uscite in denaro a carico dello Stato o del Comune), il legislatore ha previsto una norma specifica (ex art. n. 215 bis C.d.S.), da applicare, qualora il proprietario non assuma la custodia entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco presso l'archivio informatizzato della Prefettura, e non adempia ai pagamenti previsti per il trasposto e la custodia del veicolo sequestrato, fermato, rimosso, dissequestrato o confiscato, specificando che, gli stessi debbono ritenersi abbandonati, mentre, quelli oggetto di confisca non ancora definitiva, sono da ritenersi definitivamente confiscati. ■

Modifiche al codice della strada

decreto legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza) - convertito con modificazioni nella legge 132-2018 (in vigore dal 04-12-2018) e decreto legge n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale) - convertito con modificazioni nella legge n. 136-2018 (*in vigore dal 19-12-2018)

Schemi operativi ed esplicativi (artt. 93 - 132 - 213 - 214 e 193* c.d.s.)

Per **Ufficiali e Agenti della Polizia Locale - Polizia Stradale**

**A Nicolò Savarino, Agente di Polizia Locale
Milano - Zona 9**


* Il decreto Ministeriale del 27 dicembre 2018, inerente l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada - (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018) - non ha modificato gli importi indicati nel d.l. 113-2018 conv. con mod. nella legge 132-2018, non essendo decorso un biennio dalla nuova indicazione della sanzione amm. pecuniaria (l'aggiornamento invece, interviene sulla sanzione pecuniaria indicata dall'art. 196 c.d.s., essendo in vigore da un biennio)

Vice Commissario, dott. Brambilla Domenico Savio

Dicembre 2018

Sanzioni aggiornate al
01-01-2019

Art. 93 comma 1 bis c.d.s.




2 Dott. Brambilla Domenico Savio - I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Sanzioni aggiornate al
01-01-2019

Art.93 comma 7 bis - Art. 93 comma 1 ter c.d.s.


Art. 93 c. 7 bis



3 Dott. Brambilla Domenico Savio - I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Art. 93 comma 7 ter c.d.s.

*Sanzioni aggiornate al 01-01-2019




4

Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Art. 132 c.d.s. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Sanzioni aggiornate al 01.01.2019

Art. 132 comma 1° c.d.s.



5

Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Art. 213 c.d.s. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca

► **Art. 213 co. 1° c.d.s.**

Presupposti per l'applicazione

Se la **sanzione accessoria** da applicare, per la **violazione ad una norma amministrativa del c.d.s.**, è la **confisca amministrativa** (ex art. 213 c.d.s.), **obbligo** di provvedere all'**immediato sequestro amministrativo** (ex art. 210 c. 1° c.d.s. – c.d. «applicazione di diritto»), nel giorno nell'ora e nel luogo in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, e/o la relativa contestazione/notificazione

Art. 213 co. 2° c.d.s.

OBBLIGHI DI CUSTODIA

Il proprietario, o (in assenza) il conducente del veicolo (o altro soggetto obbligato in solido) è **nominato custode**

Deposito del veicolo con custodia in un luogo **non** soggetto a pubblico passaggio (di cui il **custode**, abbia la disponibilità)

Art. 213 c. 4° c.d.s.

Commissione di un reato (diverso da quelli previsti dal c.d.s.) durante la circolazione con un veicolo (sia il conducente maggiorenne o minorenni)

SANZIONE

Sequestro amministrativo (ex art. 213 c.d.s.) [Mod. 307/2019] – **Custode acquirente** (214 bis c.d.s.)

Confisca amm.va (ex art. 213 c.d.s.) **sempre disposta** – **Ordinanza del Prefetto**

6 Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Art. 213 co. 5° c.d.s.

► **Violazione amministrativa**, che prevede la **confisca amm.va (senza commissione di un reato)**

Omissione di trasportare e/o di custodire il veicolo (sottoposto a sequestro amm.vo ai fini della confisca)

SANZIONI

(a carico dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido)

P.M.R. 1.818 Euro No riduz. 30% (ex art. 202 c. 1 terzo periodo)

Sospensione della patente (da uno a tre mesi) – **ritiro della patente** (ex art. 216 c.d.s.)

Affidamento in custodia del veicolo al custode acquirente (ex art. 214 bis) [Mod. 307/2019]

Mancata assunzione in custodia del veicolo (sottoposto a sequestro) **trascorsi 5 gg** dal rifiuto o dall'impossibilità di poter assumere la custodia

Trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente (soggetto a cui è consegnato il veicolo)

Art. 213 co. 8° c.d.s.

* **NO P.M.R. 1.988** [ex art. 201 c. 3 c.d.s.] (è previsto il «trasferimento di proprietà» con atto motivato del Prefetto, ma sempre **previa confisca del veicolo - sequestrato**)

Assunzione in custodia del veicolo (a seguito del sequestro amm.vo ai fini della confisca) - **con circolazione abusiva** (valido anche per confisca amm.va - applicata a seguito di reato)

SANZIONI

(da applicare al **soggetto** che ha assunto la **custodia**)

Revoca patente (ex art. 219 c.d.s.)


* **Altri autori ritengono invece applicabile il pagamento in misura ridotta**

Affidamento del veicolo al custode acquirente (ex art. 214 bis c.d.s.), il veicolo è **trasferito di proprietà** al custode affidatario [Mod. 307/2019]

7 Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Artt. 213 c. 1 – 224 ter c. 1 – 214 bis c.d.s.

- ▶ Violazione di una disposizione **penale** del c.d.s., che prevede la **confisca amm.** (quale sanzione acc.)




8 Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

art. 214 c.d.s. Fermo amministrativo del veicolo


Sanzioni aggiornate al 01-01-2019

- ▶ Art. 214 comma 1° c.d.s.



9 Dott. Brambilla Domenico Savio – I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18


Art. 214 comma 8° c.d.s.



10 Dott. Brambilla Domenico Savio - I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Artt. 214 c. 1 - 224 ter c. 3 e 214 bis c.d.s.

▶ Violazione di una disposizione **penale** del c.d.s., che prevede il **fermo amm.** (quale sanz.ne acc.)



11 Dott. Brambilla Domenico Savio - I contenuti sono opinioni dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Ente d'appartenenza Dicembre '18

Nebbia: cosa fare e non fare...

Guidare in condizioni di visibilità ridotta può comportare molti rischi, ma con le accortezze sintetizzate nel nostro vademecum, spostamenti in sicurezza sono possibili anche in caso di nebbia

di Michele Bruno Albamonte

N

Nei mesi più rigidi con qualche strascico in primavera, quando l'aria si raffredda e il vapore acqueo in essa contenuto si condensa per la differenza di temperatura con il suolo freddo, non è raro veder comparire la nebbia a tingere di un'aurea

biancastra l'ambiente circostante. In queste condizioni, la visibilità ovviamente diminuisce e in caso di spostamenti in auto è utile attenersi ad alcuni consigli:

- viaggiare a una velocità inferiore ai 50 km/h





e mantenere un'andatura moderata e costante, in particolare quando la visibilità è inferiore a 100 metri;

- fare un corretto uso delle luci: dei fendinebbia anteriori, della luce posteriore per nebbia e della segnalazione luminosa di pericolo ("quattro frecce") in caso di improvvisi rallentamenti;



- mantenere la distanza di sicurezza;
- portare particolare attenzione alla segnaletica sia orizzontale che verticale sulla strada, per avere un sicuro riferimento nella guida;
- non affrontare un percorso sul quale è segnalata nebbia se si è stanchi o affaticati;
- evitare di accodarsi ai veicoli che precedono a maggiore velocità di quella che ritenete adeguata e sostenibile in quelle condizioni;
- evitare soste sulla corsia di emergenza se non per motivi di assoluta necessità (guasto del veicolo con impossibilità a procedere; malore eccetera); in tali casi azionare le luci intermittenti e quelle di posizione, mantenendo il faro rosso antinebbia acceso. Se il conducente scende dalla vettura deve indossare assolutamente il giubbotto retroriflettente.

Vedere bene è la prima cosa

I proiettori fendinebbia servono a migliorare



l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve o pioggia. Il Codice non menziona un numero consentito di dispositivi, ma specifica solo a cosa servono.

Nel decreto ministeriale del 14 novembre 1997 "Recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione, dell' 11 giugno 1997", troviamo specificato che i proiettori fendinebbia possono essere installati anteriormente, devono essere due e la loro presenza è facoltativa.

Mentre per la luce posteriore per nebbia - cd. "retronebbia" -, il dispositivo può essere singolo o doppio e serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia o di pioggia intensa.

Cosa dice il Codice della Strada

L'art. n. 153 al comma 2 e 8 del codice della

strada, specifica che questi dispositivi possono essere utilizzati di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata o pioggia intensa; in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

Fendinebbia e retronebbia: un costante abuso

Molti usano a sproposito questi dispositivi, dimenticando di spegnerli quando non sono più necessari o perché, più semplicemente, li accendono quando non servono.

Occorre, invece, fare attenzione, perché chi viene pizzicato dalle Forze dell'ordine, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 318,00 più la decurtazione di un punto dalla patente di guida.

La novità

Il dispositivo denominato "cornering" accende in curva il fendinebbia corrispondente alla parte interna della curva, per garantire migliore visibilità del bordo della carreggiata e impostare così la manovra in tutta sicurezza. La normativa CEE ammette l'attivazione delle luci di curva statiche entro e non oltre una velocità di 40 km/h.



dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI
- CAMINETTI - BARBECUES - FORNI
- ARREDOBAGNO
- SANITARI - RUBINETTERIE
- ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA
- MATERIALI EDILI

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

Qualificazione giuridica di omicidio stradale: l'aggravante dello stato di ebbrezza



A cura di
Infocds

La tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l'azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal Codice della Strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia. Secondo la Corte di Cassazione il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione (art. n. 186 commi 1, 2 lett. b e comma 2 bis Codice della Strada) giudicata nel ricorso qui preso in esame, può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso.

FATTO

Il Gip del Tribunale di Brescia ha applicato la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione nei confronti di B.B., imputato per il capo A) del reato di cui agli art. nn. 81, 589 bis comma 4 e comma 8, 590 Cod. pen. per aver cagionato la morte di B.B. e C.C., nonché lesioni personali a E.E., F.F., G.G., guidando in stato di ebbrezza alcolica e tenendo una velocità superiore al limite consentito; per il capo B) della contravvenzione di cui all'art. n. 186 commi 1, 2 lett. b e comma 2 bis Codice della Strada, perché guidava l'autovettura XXX tg aa000bb in stato



di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico rilevato in 1,31 e 1,24 g/l, provocando l'incidente stradale descritto al capo A) in Sirmione il 13 luglio 2016. L'accordo sulla quantificazione della pena era così articolato: pena base anni 6 di reclusione, ridotta ex art. n. 62 bis a 4 anni di reclusione; aumentata ex art. n. 589 bis comma 8, ad anni 4 anni e mesi 9 di reclusione; aumentata ex art. n. 81 Cod. pen. per la continuazione interna al capo A) ad anni 5 di reclusione; aumentata ex art. n. 81 per la continuazione con il capo B) a 5 anni e mesi 3 di reclusione; ridotta per il rito ad anni 3 e mesi sei di reclusione.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.B., a mezzo del suo difensore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. n. 589 bis comma 8 Cod. pen. nella parte in cui opera l'aumento di pena successivamente all'applicazione delle circostanze del reato sulla pena base; il giudicante avrebbe dovuto individuare il più grave dei fatti mortali, poi operare sullo stesso l'aumento ex art. n. 589 bis ultimo comma Cod. pen. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. n. 15 Cod. pen. in quanto vi sarebbe un concorso apparente di norme, poiché tutti



gli elementi della fattispecie generale dell'art. n. 186 Codice della Strada sono contenuti nella fattispecie penale aggravata di cui all'art. n. 589 bis Cod. pen., che a sua volta contiene elementi specializzanti. Il Pg con requisitoria scritta ha richiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso con conseguente annulla-





mento senza rinvio della sentenza impugnata e ride-terminazione della pena, dovendo riconoscersi l'applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. n. 84 comma Cod. pen.

DIRITTO

I giudici hanno ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. n. 448 comma 2 bis Cod. proc. pen., in quanto l'esame del secondo motivo, attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ha natura preliminare e assorbente rispetto alla questione posta dal primo motivo del ricorso. La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale una nuova e autonoma figura di reato, l'omicidio stradale di cui all'art. n. 589 bis Cod. pen., la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all'omicidio colposo di cui all'art. n. 589 Cod. pen. (Sez. 4 n. 29721 del 1 marzo



2017 rv. 270918). La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un'articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l'evento mortale. In particolare il comma 4 dell'art. n. 589 bis, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. b) (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l) del D.lgs n. 285/1992 cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione. La pena prevista è da otto a dodici anni di reclusione quando il tasso oltrepassi 1,4 g/l o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. n. 589 bis comma Cod. pen.). È previsto, infine, un cumulo giuridico di pene per l'ipotesi di morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. In questo caso la pena riguarda la violazione più grave innalzata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.

Analoga disciplina è prevista per gli artt. nn. 590 bis e 590 ter Cod. pen. È chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all'illecito





contravvenzionale di cui all'art. n. 186 citato (cfr. Sez. 4 26857 del 29 maggio 2018 n.m.). Secondo i giudici, la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggra-

vante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso. La disciplina del reato complesso di cui all'art. n. 84 Cod. pen. definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento democratico e cioè quello di non addebitare più volte all'imputato lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di un'unica contrapposizione cosciente e consapevole dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale. Pare chiaro che a livello di fattispecie astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l'azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal Codice della Strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. ►►



P. Q. M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso (Brescia, 10 ottobre 2018; Presidente: Izzo; Consigliere estensore: Ferranti; depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018).

Obbligo di mantenere la destra: l'inosservanza è condotta colposa

L'inosservanza dell'obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera" si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione di possibili eventi incidentali, qualunque sia la causa d'invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratti di causa colposa (Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, Rv. 237207). La cornice giuridica è stata richiamata in un ricorso per vizio e carenza di motivazione a seguito di un grave incidente stradale.

A cura di
Infocds

FATTO

La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 6 giugno 2014, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Matera in data 1 luglio 2013 con cui B.B., ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di C.C., era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. La vicenda attiene all'incidente stradale occorso sulla strada statale 407 Basentana in data 14 agosto 7. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il ricorrente, a bordo della sua vettura, per colpa generica e con viola-

zione delle norme del Codice della Strada, effettuando una manovra di immissione sulla SS 407 da una strada interpodereale, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo condotto da D.D., con a bordo C.C., e man-





cando di mantenere rigorosamente la destra, entrava in collisione con la motocicletta del D.D., determinando la caduta al suolo dei due occupanti la motocicletta ed il decesso della passeggera C.C.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi d'impugnazione i quali, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. n. 173, comma 1, disp. att. Cod. proc. pen., possono essere così riassunti. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione. La difesa assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le conclusioni del consulente tecnico della parte pubblica, Ing. E.E., confondendo il punto d'urto dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale con il punto di quiete raggiunto dai medesimi veicoli dopo la collisione. Rileva che la Corte d'appello ha equivocato su tale rilevante aspetto, affermando in sentenza che il punto d'urto doveva collocarsi al centro della corsia di sorpasso, dove si notano evidenti tracce di dispersione di olio, ben visibili nel rilievo fotografico n. 93; osserva al riguardo che, da quanto emergerebbe dalla visione dei rilievi fotografici, il punto d'urto, segnalato dai Carabinieri con un segno di croce bianco sull'asfalto, dovrebbe ritenersi collocato all'interno della carreggiata: la erronea individuazione di questo punto inficerebbe la correttezza di tutta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale inducendola a ritenere sussistente la mancata osservanza, da parte del B.B., del precetto di mantenere strettamente la destra. La insanabile discrasia delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti della parte pubblica e della parte privata - circa la individuazione del punto di collisione dei veicoli - avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre d'ufficio una nuova perizia, onde accertare la reale dinamica del sinistro.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di

carezza di motivazione. La difesa rappresenta che all'udienza del 13 maggio 2013, il Giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato ai sensi dell'art. n. 507 Cod. proc. pen., di disporre una perizia di ufficio sulla dinamica del sinistro stradale a causa della evidente e insuperabile discrasia tra le opposte conclusioni cui erano pervenuti il consulente della difesa e quello dell'accusa. Era stata anche depositata dall'imputato una memoria difensiva, ai sensi art. n. 121 Cod. proc. pen., in cui si esponevano le specifiche ragioni a sostegno di tale richiesta. Con l'atto di appello la difesa aveva impugnato l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale all'udienza del 13 maggio 2013, chiedendo al giudice d'appello sia l'annullamento dell'ordinanza, sia la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con espletamento di una perizia di ufficio.

La Corte d'appello, nel rigettare entrambe le richieste, avrebbe fornito una motivazione insufficiente, in particolare trascurando di considerare la decisività di tale perizia ai fini dell'accertamento delle reali responsabilità del ricorrente e della definizione del concorso di colpa del motociclista nella determinazione dell'evento.

DIRITTO

Secondo i giudici i motivi di doglianza proposti risultano infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo, nell'affermare che la motivazione offerta dal giudice di appello sarebbe contraddittoria, la difesa del ricorrente, in realtà, adduce un vizio di travisamento della prova. Invero, afferma che il punto d'urto dei veicoli non sarebbe quello individuato dal giudice nella fotografia n. 93 (allegata al ricorso) in cui si scorgono macchie di olio sull'asfalto al centro della corsia di sorpasso, bensì quello segnalato con una croce bianca sulla sede viaria (visibile



nel fotogramma n. 92, anch'esso allegato al ricorso) apposta dai Carabinieri in corrispondenza della linea di mezzzeria. Da tale assunto fa derivare la conseguenza, decisiva secondo quanto si prospetta nel ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il B.B., immettendosi sulla strada statale, sarebbe incorso nella violazione che gli viene addebitata di avere circolato non mantenendo la destra.

È d'uopo rilevare come il vizio di travisamento della prova ricorre allorché la motivazione della sentenza si fonda, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure quando sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3 ottobre 2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7 luglio 2011, Iannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1 marzo 2011, Molinaro, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24 febbraio 2010, Nuzzo Piscitelli, Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv. 238215).

Il profilo della decisività da valutarsi in sede di legittimità con riferimento al vizio del travisamento della prova, non si traduce in un rovesciamento della prospettiva nella quale deve porsi la Corte di legittimità nell'esercizio del sindacato che le è proprio. Pertanto, anche in tali casi, non è concesso procedere a una rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, dovendo la Corte di legittimità verificare, attraverso l'analisi detta motivazione, se il giudice abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova palesemente diverso da quello acquisito nel corso del giudizio, i quali, tuttavia, acquistano rilievo nell'ambito di cui si discute, solo ove rivestano carattere di decisività, ossia, si riferiscano a "fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata" (Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10 luglio 2007, Servidei, Rv. 237652). Sulla tematica, infatti, nutrita giurisprudenza di questa Corte

ha posto in rilievo che il travisamento è ravvisabile solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione (ex multis Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, Rv. 237207). Ebbene, valutando l'apparato argomentativo delle due sentenze conformi, deve ritenersi che la circostanza rilevata dalla difesa e posta a fondamento del primo motivo di ricorso, per un verso, non abbia carattere incontrovertibile, per altro verso, non rivesta carattere di decisività.

Occorre rilevare che il punto d'impatto individuato dal personale dei Carabinieri non era stato determinato con certezza. In proposito, il giudice di primo grado, nel riportare la deposizione del teste qualificato D.D., aveva evidenziato che lo stesso aveva riferito che non essendovi segni di frenata sul selciato, il punto di collisione tra l'auto e la moto era stato "arguito, anziché fisicamente rilevato, dalla posizione della moto sulla mezzzeria al momento del loro arrivo, segnando il punto con una X sul loro rilievo planimetrico".

Poiché il punto d'impatto tra i due veicoli non è stato verificato in termini di certezza dal personale intervenuto sul posto, non può affermarsi che la ricostruzione proposta dalla Corte territoriale e dal primo giudice sia contrastante rispetto ad un dato probatorio incontestabilmente diverso risultante dal giudizio.

Inoltre, sotto il profilo della decisività della questione posta dalla difesa, occorre sottolineare che - a prescindere da quanto dedotto nel ricorso - risulta innegabile che la vettura condotta dal B.B. non mantenesse la destra al momento dell'impatto, trovandosi il punto segnalato sull'asfalto con una croce bianca, al centro della linea di mezzzeria.

In ordine a tale aspetto non è superfluo rilevare che la prova della violazione dell'art. n. 143, comma 1, Codice della Strada, che impone ai conducenti di circolare sulla



parte destra della carreggiata, è stata desunta dai giudici di merito non soltanto sulla base delle tracce di olio presenti sulla sede viaria, ma anche sulla base delle dichiarazioni di D.D. e degli esiti delle consulenze tecniche espletate, ivi compresa quella redatta dall'Ing. G.G., nominato dalla difesa, il quale, pur avendo sostenuto che il B.B. procedeva nella sua corsia, ha comunque affermato che il predetto non manteneva strettamente la sua destra (cfr. sentenza di primo grado pag. 5).

Per altro verso, la decisione assunta dai giudici di merito è rispettosa dell'orientamento tradizionalmente sostenuto dalla Corte di legittimità secondo il quale la norma comportamentale dettata dall'art. n. 143 Codice della Strada, è volta inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti all'eventualità che altro veicolo invada la mezzera non di sua pertinenza, sicché l'inosservanza dell'obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera" si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell'evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzera da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratti di causa pur essa colposa (Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, Rv. 237207).

Occorre, quindi, concludere, sulla base di quanto argomentato, che il ragionamento seguito dalla Corte d'appello non è inficiato da un vizio di contraddittorietà della motivazione o di travisamento della prova e che il profilo di responsabilità individuato dai giudici di merito, circa il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere strettamente la destra, riposi su elementi adeguatamente vagliati sul piano logico.

Va altresì soggiunto che nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme, come quella in esame, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2017, Rv. 270394); circostanza quest'ultima nemmeno dedotta dal ricorrente e, comunque infondata, alla stregua di quanto già esposto.

Così delineati i termini della vicenda, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si appalesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente, d'altro canto, deducendo vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può

essere delibata in sede di legittimità allorché la struttura razionale della sentenza impugnata, come nel caso in esame, sia dotata di una struttura argomentativa complessivamente coerente e logica.

Infondato è per i giudici anche il secondo motivo di ricorso. Il diniego di esercitare i poteri previsti dall'art. n. 507 Cod. proc. pen. è stato adeguatamente motivato dal giudice di primo grado il quale ha affermato di ritenere superfluo ai fini della decisione l'espletamento di una nuova perizia, essendo sufficiente il raffronto tra le due consulenze in atti per potere giungere a una motivata decisione. La Corte d'Appello pur non avendo esplicitamente affrontato la tematica, ha implicitamente aderito alla impostazione del primo giudice, evincendosi tale aspetto dal complesso argomentativo e, in particolare, dalla parte della decisione in cui si ritengono infondate le critiche mosse dalla difesa alla consulenza di parte pubblica effettuata dall'Ing. E.E.. Al riguardo non è superfluo rammentare che tale motivazione implicita è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte più volte affermato che: "Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. n. 507 Cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria" (così Sez. 6, n. 24430 del 16 febbraio 2010, Di Napoli, Rv. 247366).

Per quanto concerne la doglianza circa la prospettata decisività della perizia, giova rammentare che in argomento si è affermato che la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva - quale motivo di impugnazione per Cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. n. 495, secondo comma, Cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. n. 507 Cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (così, ex multis Sez. 5, n. 4672 del 24 novembre 2016, Rv. 69270). »

P. Q. M.

I giudici rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali (Roma, 25 settembre 2018 (Presidente: Fumu; Consigliere estensore: Bruno; depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018).

Decreto Semplificazioni: i circoli privati restano soggetti alle norme sulla sorvegliabilità

A fronte delle perplessità instillate negli operatori del settore da un'interpretazione del Decreto Semplificazioni da parte della Confesercenti, occorre precisare che la norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge n. 5/2012 non prevede l'abrogazione delle disposizioni del DPR n. 235/2001, della Legge n. 287/91 modificata dal D.lgs. n. 59/2010 e della disposizione del DM n. 564/92 relativa alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione. Si deve, quindi, non dedurre ma prendere atto che l'abrogazione del comma 2 dell'articolo n. 86 del TULPS è relativa solamente alla deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva.

A cura di
**Domenico
Giannetta**

Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, nei circoli privati l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circolo facente parte della stessa organizzazione e il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell'interno (art. 2 del DPR 235/2001) o autonomo (art. n. 3 del DPR 235/2001). Per i circoli affiliati tale condizione deve essere mantenuta anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi del combinato disposto dell'art. n. 3 comma 6 della Legge 287/91 e dell'art. n. 2 del DPR 235/2001.



Per quanto attiene alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche già ricomprese nella SCIA o nell'autorizzazione prevista dagli artt. nn. 2 e 3 del DPR n. 235/2001, l'autorizzazione dell'art. n. 86 TULPS secondo comma (oggi abrogato) prescriveva che: "la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".

L'art. n. 159 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (oggi abrogato) prevedeva poi che "gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza".


Da ciò deriva, ai sensi degli artt. nn. 2 e 3 del DPR n. 235/2001, che il circolo oggi è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci e che prima era consentita la sola vendita di alcolici a chiunque acceda al circolo oggi questa possibilità, giustamente, è stata esclusa dal Decreto Legge n. 5/2012.

Tale possibilità era evidentemente solo possibile in via teorica in quanto i requisiti di sorvegliabilità impedi-

scono al Circolo di pubblicizzare questo tipo di attività, perciò difficilmente un non socio si sarebbe potuto recare presso il circolo per l'acquisto di bevande alcoliche.

L'autorizzazione ex art. n. 86 TULPS, nel caso dei circoli, è compresa o nella SCIA di cui all'art. n. 2 del DPR n. 235/2001 o nella autorizzazione di cui all'art. n. 3 dello stesso DPR in forza delle previsioni di cui all'art. n. 152 del Regolamento di Esecuzione del TULPS: "Art. n.152 : Fermo il disposto degli articoli nn. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. n. 86 della Legge o dall'art. n. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli nn. 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente rego-





Infocds

lamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".

E', infatti, evidente che nei circoli privati, così come prevede il primo comma dell'art. n. 86 TULPS, si "vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche" con l'unico limite che i soggetti a cui si rivolgono queste attività sono i soci del circolo stesso.

Quindi per il combinato disposto degli artt. nn. 152 del Regolamento di Esecuzione TULPS e art. 86, primo comma, del TULPS l'attuale autorizzazione connessa agli artt. n. 2 e 3 del DPR n. 235/2001 contiene in sé anche quella dell'art. n. 86, primo comma, in vigore anche dopo l'entrata in vigore delle abrogazioni apportate dal Decreto Legge n. 5/2012.

La conferma di tale inclusione nell'alveo dell'art. n. 86 del TULPS la si riscontra dalla confermata assoggettabilità dei locali destinati alla somministrazione ai criteri di sorvegliabilità, infatti gli stessi devono essere ubicati in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.

La citata normativa in merito alla sorvegliabilità dei circoli privati stabilisce che:

1. nessun accesso ai locali di somministrazione può




essere diretto dalla pubblica via;

2. nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno;

3. non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

Una Circolare della Confesercenti di commento al Decreto Semplificazioni in uno dei suoi passi stabilisce che "E' abrogato l'art. n. 86, secondo comma, del TULPS, che assoggettava all'obbligo di licenza di PS, per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, come i pubblici esercizi (alberghi, trattorie e osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, li-





quori od altre bevande anche non alcoliche, nonché sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti balneari), anche gli enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche in caso di limitazione della vendita o del consumo ai soli soci. Ciò comporta la sottrazione dei circoli privati alle norme sulla sorvegliabilità. In particolare, non si potrà applicare la norma di cui all'art. n. 4 del decreto del Ministero dell'interno del 17 dicembre 1992, laddove prevede che "i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno".

Questa interpretazione sta creando alcune perplessità negli operatori del settore.

Sempre la Confesercenti con altra Circolare afferma che in sede di approvazione della legge di conversione, la Camera ha comunque approvato un Ordine del giorno che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992

n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico".

In relazione a quanto innanzi riportato occorre fare chiarezza precisando che la norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge n. 5/2012 non prevede l'abrogazione delle disposizioni del DPR n. 235/2001, della Legge n. 287/91 modificata dal D.lgs. n. 59/2010, come non risulta abrogata la disposizione del DM n. 564/92 relativa alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione.

Si deve quindi non dedurre ma prendere atto che l'abrogazione del comma 2 dell'articolo n. 86 del TULPS è relativa solamente alla deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva.

Il Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" è tutt'oggi in vigore e all'art. n. 4 testualmente recita:

"Art. 4 - Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno".

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. n. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto della novità della questione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. n. 13 (Roma, Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, 4 maggio 2018; Presidente: Giusti; Consigliere estensore: Picaroni; depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018).

Nasce un movimento

Il 21 novembre 2018, da un errore del famigerato T9, nasceva il Gruppo di Telegram "Movimentazione PL" opportunamente corretto in "Mobilitazione PL", fondato da Giacomo Bocchi, assistente di Polizia Locale del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico e amministratore del gruppo

di **Giovanni Aurea**

M

Mosso dall'ambiziosa idea di condividere riflessioni e informazioni non adulterate dal classico "sentito dire" che spesso fa da padrone tra Comandi e Sezioni della Polizia Locale di Milano, il gruppo punta sull'utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione quale esortazione al risveglio della Categoria.

La maggioranza del Corpo, finora era rimasta sin troppo dormiente e disinteressata all'attività sindacale, con la conseguenza che intrighi e armeggi restino da sempre sottovalutati nonostante l'elevata e costante influenza sulla sfera professionale ma anche privata degli appartenenti al Corpo.

Primo punto di forza del Gruppo è la 'trasversalità' Politico-Sindacale.

A poche ore dalla creazione, "Mobilitazione PL" raggiungeva i 600 iscritti, arrivando in breve a superare quota 1.000 tra agenti, ufficiali e funzionari. L'intento apparentemente arduo è quello di far convivere al proprio interno



estrazioni sociali e orientamenti politici di ogni tipo assieme agli iscritti alle varie sigle sindacali: tuttavia la maggioranza, ovvero chi non possiede una tessera.

La Chat ha realizzato in pratica una "Assemblea Permanente", una vetrina dalle grandi potenzialità, sulle attività sindacali spesso sconosciute ai più per mancanza d'informazione, che

Giacomo Bocchi





parte dalla base: quella prodotta dai sindacalisti di mestiere, che troppo spesso si perdono nel:

- 1) Gareggiare a chi possiede le qualità migliori;
- 2) Azzardare un: “Abbiamo richiesto un incontro”, con esiti visti e rivisti.
- 3) “Abbiamo limitato i danni” e ancora “Avrebbero potuto toglierci altri diritti o storiche conquiste” oppure “...Lo possono fare...”;
- 4) Abbiamo gettato la spugna con gran dignità.

Con il Gruppo nasceva anche il canale di scambio bidirezionale per permettere ai Delegati di esercitare il loro ruolo, ovvero informare i Lavoratori sulle attività della propria Sigla sindacale e soprattutto ascoltare le critiche.

Il Gruppo diventava a tutti gli effetti la Spina dorsale della Vertenza ma anche spina nel fianco dell'Amministrazione e perché no degli inciuci dei Sindacati con Comune e Comando. Giornalmente sono all'ordine del giorno le discussioni più o meno accese, a volte anche dai toni coloriti, sugli argomenti più vari.

Quale utile conseguenza la corretta conoscenza di una biblioteca complessa e spesso recondita

normativa della contrattuale nazionale e locale, Regolamento del Corpo, Circolari eccetera. Un'informazione a 360 gradi senza precedenti. Da non sottovalutare l'importanza del ruolo di diffusione delle informazioni inerenti le attività dell'attuale vertenza indetta dai Sindacati: DICCAP\SULPM, ADL, SGB, USB, sostenute dall'Associazione ADPL.

Debutto pubblico

L'attività del Movimento faceva il suo pubblico debutto il giorno 2 dicembre sulle colonne del Corriere della Sera. Qui viene descritto come “malumore diventato rabbia condivisa scivolata sulla linea della sfida aperta”. Il motto: «Orgoglio ghisa». Lo stato di agitazione della Categoria Polizia Locale che parte da Milano, ma ambisce ad allargarsi su tutto il territorio nazionale.

A Milano il Movimento sta mettendo in fortissima crisi il Comune, andando ben oltre le iniziative sindacali.

Senza altro almeno di pari livello rispetto alle storiche vertenze della Categoria, da sempre la

CORRIERE DELLA SERA

MILANO / CRONACA
2 dicembre 2018

L'AGITAZIONE

La piazza virtuale dei vigili che raccoglie rabbia e sfoghi

Oltre mille scontenti su Telegram. «Ci vorrebbero come servi» La piattaforma Da poche decine i partecipanti alla chat si sono moltiplicati a oltre un terzo dei dipendenti



Esiste una piazza virtuale nella quale si alimenta da giorni il malumore dei vigili, in breve quel malumore è diventato rabbia condivisa, e l'impasto ormai è sciolto sulla linea della sfida aperta. Non ha un'intestazione, quella «piazza». Se ce l'avesse, sarebbe: «Orgoglio ghisa». Lo stato di agitazione che sta mettendo in fortissima crisi il

Comune, ben oltre le iniziative sindacali, sta dilagando in un gruppo chiuso della piattaforma Telegram. Se come pensa qualcuno si toccherà il punto più critico degli ultimi 15 anni nelle relazioni sindacali tra Palazzo Marino e Polizia locale, è dentro quella chat che bisogna cercare conferme. Prima ancora del tenore dei messaggi,

più sindacalizzata d'Italiae quindi soggetto forte nella rivendicazione dei diritti.

Per la prima volta, rispetto al passato è dentro quella chat che bisogna cercare consenso, sia da parte delle sigle Sindacali ma soprattutto per i vertici del Comune, dal Sindaco e Asses-

sore al Comandante e Dirigenti del Settore Risorse Umane.

Il tenore dei messaggi rappresenta l'umore avvelenato di una categoria che si sente sotto attacco: «Ci vorrebbero servi sciocchi e silenziosi». E ancora: «Ci hanno preso per pezzenti»; «Sono convinti di poter comprare la nostra dignità».

Ritornando al numero d'iscritti, dalle poche decine iniziali sono state superate le mille adesioni, quindi più di un terzo degli Agenti di Polizia Locale di Milano.

All'interno del Gruppo la compattezza è quasi assoluta, un po' meno nelle pubbliche manifestazioni, forse perché molti preferiscono non esporsi pubblicamente. Ai fatti, il Movimento sta

mettendo in crisi oltre a Sindaco, Assessore e Comandante, anche le sigle sindacali che fino a ieri avevano sempre deciso autonomamente la sorte della Categoria. In particolare i Sindacati che continuano a dialogare con l'Amministrazione, facendo finta di non vedere



l'umore della base, per troppo tempo narcotizzata con l'elargizione di ore di straordinario. Palese la grave azione di sfruttamento dei lavoratori perennemente in servizio, con il Comune insensibile alla piaga della disoccupazione. Infatti negli ultimi anni, nonostante le misere assunzioni il Comune ha sempre beneficiato dei complimenti per la perfetta organizzazione, prendendo l'EXPO quale esempio eclatante. Ingeneroso non riconoscere il merito allo spirito di abnegazione della categoria.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

L'introduzione del badge è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e sta rappresentando un'insanabile frattura. L'assoluto rifiuto di essere trattati come impiegati amministrativi, che però devono lavorare di notte, essere armati di una pistola, impegnati in indagini di Polizia, soggetti a rischiare la vita anche per un semplice controllo, come il drammatico omicidio del compianto Nicolò Savarino.

Lo scontro è soprattutto di principio, le posizioni contengono forzature ma il tema di fondo è: la Polizia Locale è stata trasformata in una Forza dell'Ordine Nazionale, con la propaganda della Sicurezza, spesso su preciso ordine della politica locale, tuttavia il quadro delle regole, delle leggi e soprattutto delle tutele, è rimasto indietro fermo.

Vani i tentativi del Comune (protagonisti della trattativa sono l'Assessore Anna Scavuzzo, il comandante Marco Ciacci e il Dirigente Iossa Valerio) che nel mese scorso hanno provato ad arginare la protesta proponendo incentivi da "Grandi eventi" per il lavoro dei vigili durante i giorni dello sciopero. Proposte considerate indecenti dalla categoria con il motto: «La dignità non ha prezzo».



Claudio Sibilia e Aurea Giovanni

DATO CHE LA MAGGIORANZA DEL GRUPPO "MOBILITAZIONE PL", CON GIACOMO BOCCHI IN TESTA, NON POSSIEDE UN TESSERA SINDACALE.

L'ASSOCIAZIONE ADPL OFFRE IL PATROCINIO LEGALE GRATUITO, PER EVENTUALI TUTELE (PENALI E/O DISCIPLINARI) RIGUARDANTI L'ATTIVITA' LAVORATIVA O VERTENZA IN ATTO.

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIV n. 403

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

DOMENICO SAVIO BRAMBILLA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE

Info CDS
GIOVANNI AUREA

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L'Editore garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica o
la cancellazione, scrivendo a:
**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.

Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori



Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO